

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

383^a SEDUTA

VENERDI' 25 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Vicepresidente VENTURINO

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio del regolamento e dei resoconti

INDICE

Assemblea regionale siciliana

(Rinvio della seduta):

PRESIDENTE 5

Congedi 3

Interpellanza

(Annunzio) 4

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte) 3

(Annunzio) 3

Mozione

(Annunzio) 5

ALLEGATO 1:

Interrogazioni, interpellanze e mozioni (testi). 9

ALLEGATO 2:

Testo delle interrogazioni per cui è pervenuta risposta scritta. 33

ALLEGATO 3:

Risposte scritte ad interrogazioni 38

- da parte dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro:

numero 3470 dell'onorevole Figuccia

- da parte dell'Assessore per la salute:

numero 3528 degli onorevoli Zito ed altri

numero 3574 dell'onorevole Alongi

La seduta è aperta alle ore 16.13

FIGUCCIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli:

- Currenti, Zito, La Rocca, Ciancio, Ferreri, Cappello, Foti, Mangiacavallo, Forzese, Cani, La Rocca Ruvolo, Sorbello, Lombardo, Arancio, Alloro, Digiaco per oggi;
- Giuffrida per i giorni 25 e 28 novembre 2016.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

- da parte dell'Assessore per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro:

N. 3470 - Chiarimenti urgenti circa la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mancato pagamento della cassa integrazione per i lavoratori licenziati o sospesi della formazione professionale.

Firmatari: Figuccia Vincenzo

- da parte dell'Assessore per la Salute:

N. 3528 - Chiarimenti sulle modalità di acquisto del farmaco per il trattamento dell'epatite C.

Firmatari: Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Ferreri Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina

N. 3574 - Ripristino del servizio ambulanza 118 a Polizzi Generosa (PA).

Firmatari: Alongi Pietro

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale:

N. 3662 - Notizie circa il ruolo degli assistenti sociali nei servizi socio-sanitari della Regione.

- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Salute

Cirone Maria in Di Marco

N. 3663 - Misure urgenti per rivedere l'accordo di libero scambio tra Marocco e UE a tutela dei produttori ortofrutticoli siciliani.

- Presidente Regione
 - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Assenza Giorgio

Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

N. 3659 - Chiarimenti sul declassamento di rischio dell'area di contrada Peschiera a Belpasso (CT).

- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Ciancio Gianina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio; Ferreri Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano

N. 3660 - Chiarimenti sugli standard per l'individuazione di unità operative come statuiti dal cd. 'Comitato LEA'.

- Presidente Regione
- Assessore Salute

Lombardo Salvatore Federico; Di Mauro Giovanni; Fiorenza Dino; Greco Giovanni

N. 3661 - Monitoraggio ambientale chimico e radioattivo delle acque di falda dei terreni nella zona di Racalmuto (AG).

- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Salute

Mangiacavallo Matteo; Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Trizzino Giampiero; Zito Stefano; Ciaccio Giorgio; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Ciancio Gianina; Foti Angela; Ferreri Vanessa; Palmeri Valentina; La Rocca Claudia; Zafarana Valentina

Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente interpellanza:

N. 471 - Chiarimenti in merito al procedimento per l'affidamento del servizio di aggiornamento del piano regionale dei trasporti e della mobilità.

- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità

Grasso Bernadette Felice; Cordaro Salvatore; Clemente Roberto Saverio; Di Giacinto Giovanni; Malafarina Antonio; Greco Giovanni

Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione:

N. 609 - Applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2016 in materia di enti locali.

Cordaro Salvatore; Formica Santi; Di Giacinto Giovanni;

Clemente Roberto Saverio

Presentata il 23/11/16

La mozione testé annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea dopo la discussione del disegno di legge n. 1264, così come deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 23 novembre 2016.

Onorevoli colleghi, per permettere di incardinare il disegno di legge n. 1264 «Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018. Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018», la seduta è tolta e la stessa è rinviata ad oggi, venerdì 25 novembre 2016, alle ore 16.50, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Discussione del disegno di legge:

“Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018. Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018. Disposizioni varie”. (n. 1264/A)

Relatore: on. Vinciullo

III - Discussione della mozione:

N. 609 – Applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2016 in materia di enti locali.

(23 novembre 2015)

CORDARO – FORMICA – DI GIACINTO – CLEMENTE

IV - votazione finale del disegno di legge:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”. (n. 1244/A)

V - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - “Revisione della normativa di assegnazione dei lotti nelle aree industriali da destinare ad attività commerciali”. (n. 1202/A) (Seguito)

Relatore: on. Laccoto

- 2) - “Valorizzazione del demanio trazzerale”. (n. 349/A) (Seguito)

Relatore: on. Laccoto

- 3) - “Variazione di denominazione dei comuni termali”. (n. 843/A) (Seguito)

Relatore: on. Mangiacavallo

- 4) - “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali”. (n. 1064/A)

Relatore: on. Maggio

VI - Svolgimento dell'interrogazione:

N. 3025 – Chiarimenti sul provvedimento di scioglimento dell'Amministrazione comunale di Scicli in relazione alle gravi dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente della Regione.

(8 maggio 2015)

ASSENZA

VII - Discussione della mozione:

N. 496 – Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI – CAPPELLO – CIACCIO – CIANCIO FERRERI
– FOTI - LA ROCCA – MANGIACAVALLO PALMERI –
SIRAGUSA – TRIZZINO – TANCREDI ZAFARANA – ZITO

VIII - Discussione del disegno di legge:

“Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana”. (n. 854/A) (Seguito)

Relatore: on. La Rocca Ruvolo

IX - Discussione della mozione:

- N. 494 – Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO MANGIACAVALLLO
- ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA TANCREDI – CIANCIO - FOTI -
FERRERI - PALMERI LA ROCCA – CAPPELLO

X - Discussione della mozione:

- N. 204 – Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

(24 ottobre 2013)

FOTI – CANCELLERI – CAPPELLO – CIACCIO CIANCIO –
FERRERI – LA ROCCA – MANGIACAVALLLO – PALMERI –
SIRAGUSA – TRIZZINO – TANCREDI ZAFARANA – ZITO

XI - Discussione della mozione:

- N. 573 – Provvedimenti urgenti a favore dei pensionati dell'Ente acquedotti siciliani.

(12 maggio 2016)

GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.- DI GIACINTO
CORDARO – PANARELLO - PANEPINTO - RUGGIRELLO
- SUDANO -FALCONE – TAMAJÓ

XII - Discussione della mozione:

- N. 290 – Chiarimenti circa l'incidenza dei fattori ambientali sull'aumento della percentuale di malati di leucemia e tumori nel territorio di Siracusa e nomina di una Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio in argomento.

(16 aprile 2014)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI
ZAFARANA

XIII - Discussione della mozione:

- N. 531 – Riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nel comune di Siracusa nei casi in cui l'acqua non sia utilizzabile per fini alimentari.

(4 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI ZAFARANA

XIV - Discussione della mozione:

N. 537 – Accelerazione dei tempi di valutazione delle istanze presentate in ordine al bando sul lavoro in proprio.

(16 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI ZAFARANA

XV - Discussione della mozione:

N. 603 – Ritiro in autotutela dell'Avviso n. 8/2016 in materia di formazione professionale in Sicilia.

(25 ottobre 2016)

TANCREDI – CIACCIO – CIANCIO – TRIZZINO - FOTI
MANGIACAVALLO - CAPPELLO - PALMERI
ZAFARANA – CANCELLERI – ZITO – SIRAGUSA LA
ROCCA – FERRERI

XVI - Discussione della mozione:

N. 599 – Iniziative per il potenziamento delle redazioni giornalistiche RAI in Sicilia.

(5 ottobre 2016)

MUSUMECI – FORMICA – BARBAGALLO ALFIO ASSENZA

La seduta è tolta alle ore 16.22

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

ALLEGATO 1**Interrogazioni****- con richiesta di risposta orale**

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per la salute, premesso che:

il tema dell'integrazione sociosanitaria si pone, ormai, come risposta obbligata all'aumento delle condizioni di fragilità nella popolazione;

la normativa nazionale e regionale hanno da tempo posto l'accento sulla necessità di costruire una rete assistenziale in grado di erogare prestazioni sanitarie e protezione sociale in modo unitario e coordinato;

la figura professionale specificamente deputata a rappresentare bisogni di tipo sociali sia all'interno delle strutture sanitarie che in quelle socio assistenziali è quella dell'assistente sociale, il cui ruolo è esattamente quello di considerare la centralità del cittadino-utente, e concepire con lui e per lui un percorso di superamento del momento del bisogno socio-sanitario;

considerato che:

nei numerosi atti di programmazione e pianificazione degli Assessorati della salute e delle politiche sociali, è avvertita l'esigenza di inserire la figura professionale dell'assistente sociale;

tuttavia, alla programmazione non corrisponde, nei fatti, l'inserimento di tale figura nei percorsi socio-sanitari e socio-assistenziali effettivi;

tale carenza di fatto si rileva, solo a titolo di esempio, nei consultori familiari, o anche nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ed ancora, nelle strutture afferenti alla rete di cure palliative;

rilevato che ciò denota una progressiva, e deprecabile, tendenza a far prevalere l'aspetto prettamente sanitario su quello sociale nel trattamento dei soggetti fragili e la perdita di quella multidisciplinarietà che appare essenziale per interventi mirati ed efficaci;

per sapere se non ritengano essenziale l'inserimento della figura professionale dell'assistente sociale all'interno dei percorsi socio-sanitari e quali provvedimenti intendano adottare in proposito».
(3662)

CIRONE

«Al presidente della regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato con la risoluzione A7-0023/12 l'accordo tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco che liberalizza il commercio di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca; con questo accordo si è dato il via a una immediata liberalizzazione delle importazioni ed esportazioni da e per il Marocco;

in merito a tale accordo, il 2 agosto 2011 la Commissione agricoltura della camera dei Deputati, approvando la risoluzione n.8-00145, impegnava il Governo pro tempore ad evitarne l'approvazione senza le opportune modifiche che tenessero conto del rischio di trasformare in vantaggio competitivo per il Marocco i minori vincoli, rispetto all'Europa, in termini di standard qualitativi, di protezione ambientale, di condizioni dei lavoratori, di norme di sicurezza alimentare; al contrario, l'accordo approvato dal Parlamento europeo, non ha tenuto assolutamente conto degli impegni approvati dal Parlamento italiano esponendo così il settore primario nazionale al rischio di svantaggio competitivo sia con riferimento ai prezzi di entrata di alcuni prodotti, ma anche alla compatibilità con le vigenti normative europee di qualità e tutela sul lavoro e sull'ambiente;

preso atto che con l'accordo per il libero scambio tra Ue e Marocco sono state eliminate il 55% delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e il 70% delle tariffe sui prodotti agricoli e di pesca dell'UE, facendo registrare un volume di affari che supera i 30 milioni di euro quasi tutti a favore delle esportazioni di ortofrutta dal Paese nord africano;

considerato che il testo dell'accordo tra Bruxelles e Rabat, aveva teoricamente previsto una serie di misure di salvaguardia per i prodotti europei, ma di fatto mai nessun controllo è stato attuato permettendo così al prodotto marocchino di invadere il mercato europeo con un abbassamento del prezzo del prodotto agricolo italiano e del sud Europa, soprattutto per quanto riguarda il pomodoro e altri prodotti ortofrutticoli come peperoni, melanzane e zucchine;

visto che:

l'importazione di prodotti agricoli, avallata da Bruxelles, sta mettendo letteralmente in ginocchio l'economia agroalimentare del Meridione d'Italia e della Sicilia in particolare, regione trainante del settore, con circa 4000 aziende, solo nei territori di Pachino e Vittoria, ormai in profonda crisi economica;

lo scorso dicembre il Marocco ha venduto all'Europa ben 40 milioni di chili di pomodori, determinando così una profonda crisi del settore che produce e diffonde il pomodoro di qualità siciliano, con ripercussioni gravissime sull'economia della regione; tra l'altro, i prodotti marocchini, spesso spacciati per siciliani, fanno perdere credibilità all'intero settore ingenerando seri dubbi sulla genuinità del pomodoro, in considerazione del fatto che nella coltivazione di quello marocchino vengono utilizzati pesticidi vietati in Europa perché ritenuti nocivi;

considerato altresì che:

è comunque urgente che il Governo regionale faccia tutto quanto in suo potere, sia direttamente, sia indirettamente, sollecitando gli organi statali preposti e le Forze dell'ordine, per intensificare i controlli ai porti di arrivo (anche dei mezzi provenienti dalla penisola) sia sulle quantità che sulle condizioni fitosanitarie dei prodotti;

è altrettanto urgente che ci si renda promotori di una seria interlocuzione con la grande distribuzione che opera in Sicilia e sull'intero territorio nazionale affinché a fronte di prezzi di vendita al banco sicuramente non indifferenti e in alcuni casi anche fin troppo elevati, si assicuri la corresponsione di un prezzo di acquisto dignitoso, commisurato alla qualità impareggiabile dei nostri prodotti;

per sapere se non ritengano necessario intervenire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché si faccia promotore per rivedere gli accordi con il Marocco e attivare la clausola di salvaguardia per tutelare i nostri produttori che soffrono la concorrenza di una ortofrutta qualitativamente inferiore e meno controllata, esportata da territori dove la manodopera è certamente meno cara e i costi di produzione sono più bassi». (3663)

ASSENZA

- con richiesta di risposta scritta

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che :

in data 21 maggio 2008, il Comune di Belpasso (CT) ha rilasciato alla Società Parco Mediterraneo Srl concessione edilizia n. 195/2008 che consentiva l'esercizio di attività di trasformazione urbanistica ed edilizia consistente nella realizzazione di un centro per lo stoccaggio delle merci e per il loro successivo smistamento ai centri di rivendita, giusta variante al PRG effettuata secondo la procedura di cui all'art. 5 del DPR 447/1998;

la convenzione sottoscritta col Comune prevedeva la realizzazione dei lavori nell'area di contrada Peschiera, sita in Belpasso e classificata nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico come area a pericolosità geomorfologica (vigente decreto del P residente della Regione il 538/2006) P2 e rischio idraulico R3 in quanto ricadente nel bacino del fiume Simeto;

considerato che:

la circolare del 6 luglio 2007 emanata dall'Assessorato Territorio e Ambiente relativa al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico della Sicilia prevede agli artt. 9 e 10 per le aree a rischio idraulico R4 e R3 dei limiti di insediamento o edificatori, ed in particolar modo l'art. 10: '1) Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente [...]';

il comma 1 dell'articolo 9 (richiamato dall'art. 10) prevede: 'Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

e) le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;

f) gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;

g) gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche';

tenuto conto che:

nonostante la vigente classificazione e il divieto del cambiamento della destinazione d'uso, il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in un terreno agricolo successivamente destinato ad uso industriale, a seguito di variante al PRG;

ad ulteriore supporto della sua azione amministrativa ha inoltrato richiesta di aggiornamento del PAI all'A.R.T.A. per la declassificazione parziale del dissesto idraulico, nota protocollo n.2831 del 26/01/2009 (e quindi dopo il rilascio della concessione edilizia e la modifica della destinazione d'uso dell'area);

appreso che La richiesta di declassificazione dell'area è stata ritenuta corretta e accolta dall'A.R.T.A. nel 2011 e per tale via classificata a rischio P1 e R2;

per sapere:

se sia legittima la variante al PRG del Comune di Belpasso, intervenuta nel 2008, in pieno vigore del PAI (vigente il Decreto del Presidente della Regione 538/2006) che impediva nell'area alcuna costruzione come previsto dagli artt. 9 e 10 della circolare assessoriale del luglio 2007;

come sia stato possibile effettuare il declassamento di un'area specifica (l'area denominata 094-E-3BE-E01), ovvero contrada Peschiera, da P2 a P1 e da R3 a R2, precedentemente destinata a verde agricolo mentre le aree circostanti giustamente mantengono la classificazione di pericolosità P2 e R3, dovuto all'elevato rischio di esondazione del fiume Simeto;

se non ritengano sussistere tutti gli estremi affinché l'Amministrazione comunale provveda all'annullamento in autotutela ex art. 21 octies L. 241/1990 dei provvedimenti concessori in quanto viziati, per contrasto con le disposizioni regionali vigenti». (3659)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

CIANCIO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

in data 26 marzo 2012, al fine di stabilire gli standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN, ex. art.12, comma 1, lett. b) del Patto per la salute 2010-2012, si è riunito il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

nel tavolo tecnico è stato affrontato innanzitutto il tema di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, Regioni e le province autonome concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 riguardante il personale del Servizio sanitario nazionale;

si è previsto, in particolare, la conferma per il triennio 2010-2012 del vincolo di crescita della spesa per il personale del SSN di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n.296/2006 in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete ospedaliera, il contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, compreso quello operante nelle Aziende ospedaliere universitarie a carico anche parziale del SSN anche attraverso:

a) la definizione di misure di riduzione stabile del personale in servizio con conseguente ridimensionamento dei fondi contrattuali;

b) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi di quanto previsto alla lettera a);

il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (di seguito Comitato LEA) è stato incaricato di procedere all'individuazione dei citati parametri standard come previsto dal comma 1, lett. b) dell'articolo 12 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, Regioni e le province autonome, e provvedere alla verifica della coerenza dei parametri adottati dalle singole Regioni e province autonome, con lo standard di riferimento adottato dal medesimo Comitato LEA;

alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui articolo 12 dell'Intesa citata del 3 dicembre 2009 tra il Governo, Regioni e le province autonome, si provvede nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

per quanto concerne la metodologia adottata per l'individuazione degli standard, a seguito della presentazione delle prime evidenze emerse sulla base dei dati disponibili presso le istituzioni centrali, il Comitato LEA, il 26 maggio 2010, ha costituito uno specifico Sottogruppo di Lavoro (di seguito SGDL) composto da rappresentanti delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Campania, Marche e Toscana, dall'Agenas, dagli uffici IV e X della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e dall'ufficio II della Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico del Ministero della Salute, e dal Ministero dell'Economia e Finanze con la finalità di pervenire all'individuazione di detti standard;

in tale sede istituzionale sono stati individuati e concordati i seguenti principi, quali il riconoscimento dell'autonomia programmatica ed organizzativa delle Regioni e Province Autonome, la finalità di contenimento dei costi, così come previsto dall'art. 12 del Patto per la Salute del 3 dicembre 2009 ed infine il mantenimento degli attuali assetti organizzativi delle Regioni e Province Autonome, soprattutto per quanto attiene l'erogazione dei livelli di assistenza;

il SGDL ha lavorato separatamente per le funzioni di comparto e per le strutture complesse e strutture semplici;

il documento del 26 marzo 2012 stabilisce standard solo per le strutture complesse e per quelle semplici;

poiché le fonti informative disponibili presso il Ministero della Salute non sono risultate sufficienti a supportare la metodologia di analisi è stata avviata una rilevazione ad hoc, riferita all'anno 2009, che prevedeva la raccolta, per ogni Regione e Provincia Autonoma, del numero di strutture complesse e semplici disaggregate tra:

strutture ospedaliere-strutture all'interno dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici;

strutture non ospedaliere - strutture dell'area professionale, tecnica ed amministrativa di livello aziendale e le strutture territoriali del dipartimento di prevenzione, dei dipartimenti sovradistrettuali e dei distretti; avuto riguardo alla distinzione tra incarichi previsti da organigramma in atto aziendale o da altro provvedimento regionale/aziendale e incarichi assegnati;

si è convenuto pertanto di definire lo standard sulla base degli incarichi previsti da organigramma in atto aziendale o da altro provvedimento regionale/aziendale, escludere dalla metodologia di individuazione degli standard il valore rilevato nelle Regioni in Piano di Rientro (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia;), in quanto Regioni soggette alla revisione della propria offerta sanitaria, in particolar modo ospedaliera, nonché al recupero dell'inappropriatezza, distinguere lo standard definito per le strutture complesse non ospedaliere in funzione del numero di abitanti residenti nella Regione (popolazione > 2,5 mln / < 2,5 mln) ed infine utilizzare i seguenti indicatori:

per le strutture complesse ospedaliere: numero di posti letto pubblici per struttura complessa ospedaliera prevista;

per le strutture complesse non ospedaliere: numero di abitanti residenti per struttura complessa non ospedaliera prevista;

per le strutture semplici: rapporto tra strutture semplici previste e strutture complesse previste, fissato in questo caso a 1,31;

per sapere:

se e a quale risultato si sia addivenuto nell'adeguamento agli standard e alle procedure elaborate dal Comitato Lea all'interno della programmazione sanitaria regionale;

se siano stati recepiti gli standard del Comitato Lea in merito al rapporto tra UU.OO. all'interno degli atti di programmazione sanitaria locale delle aziende sanitarie regionali;

quali aziende sanitarie regionali non abbiano rispettato gli standard e se sia possibile avere copia degli atti aziendali delle aziende inottemperanti;

quali cause siano alla base del mancato rispetto degli standard del Comitato Lea da parte di alcune aziende sanitarie regionali». (3660)

LOMBARDO - DI MAURO - FIORENZA - GRECO G.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la salute, premesso che:

nel territorio agrigentino, più nello specifico in quello racalmutese e paesi limitrofi, il tasso di incidenza tumorale è in forte aumento con registrazione, peraltro, di casi atipici ;

tra le possibili cause relative al fenomeno de quo possono di certo annoverarsi le discariche abusive, lo scorretto smaltimento dei rifiuti e la presenza di miniere all'interno delle quali, già da diverso tempo, pare siano stati stoccati rifiuti tossici di vario tipo incluse, probabilmente, scorie radioattive;

considerato che:

nonostante l'impegno profuso dalla popolazione racalmutese - attraverso precise richieste di indagini geologiche nelle miniere in questione già avanzate nel 2009 - allo stato non sembra vi siano ancora notizie certe in ordine alla questione in oggetto;

nei terreni de quibus insistono variabili ambientali multifattoriali, giudicate dai medici probabili cause di incremento della patologia, che andrebbero suffragate con indagini precise ed esperte;

l'inquinamento del sottosuolo delle miniere non può certamente essere circoscritto ai confini dei siti minerari, tenuto conto che tra le molteplici vie che possono essere seguite da un contaminante rilasciato nel sottosuolo, la più rilevante è, senza dubbio, quella che lo porta alla falda acquifera;

l'interazione chimico-fisica con il suolo ed il forte assorbimento in esso degli agenti inquinanti rendono lentissimi i fenomeni di diluizione e di smaltimento;

pertanto, i predetti agenti non solo possono espandersi per mezzo delle falde, ma possono altresì perdurare per decine di anni anche dopo la cessazione delle cause che hanno generato dette forme di inquinamento;

rilevato che:

l'attività di controllo e verifica del rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia, integrato al monitoraggio e al censimento delle sorgenti d'inquinamento ambientale, rientra tra le competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);

in ambito comunitario, da diverso tempo, si è consolidato l'obbiettivo di garantire e conservare un buono stato ecologico ed ambientale, qualitativo e quantitativo, per tutti i corpi idrici di qualunque tipologia;

a tal fine sono stati richiesti agli Stati membri controlli più severi sulle analisi delle acque;

per sapere:

se siano stati condotti controlli approfonditi sulle condizioni delle falde acquifere che insistono sui territori del Comune di Racalmuto e limitrofi, sui siti minerari in esame e sulla qualità dell'acqua destinata all'irrigazione dei campi, al consumo abitativo ed a quello umano;

in caso di risposta negativa, se risulti nelle intenzioni degli Assessorati in indirizzo, avviare - mediante l'ARPA - le indagini relative al monitoraggio ambientale, in particolare di analisi chimiche e radioattive, delle acque di falda, dei terreni nella zona di Racalmuto e territori limitrofi, come illo tempore richieste dalle popolazioni coinvolte». (3661)

MANGIACAVALLO - CAPPELLO - CANCELLERI – TRIZZINO
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI – CIANCIO
FOTI - FERRERI PALMERI - LA ROCCA - ZAFARANA

Interpellanza

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

il PRT vigente nella Regione Siciliana risalente al 2002 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 375 del 20 novembre 2002;

tale PRT esitato in seguito al procedimento avviato, ai sensi e per gli effetti, della l.r. 14 giugno 1983 n. 68, recante norme per la predisposizione del PRT, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori, richiedeva, inoltre, in forza del c. 2 art. 8 l.r. 9 agosto 1988, n. 27, la sottoposizione del documento d'indirizzi ed obiettivi per la redazione del piano regionale dei trasporti, all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

il suddetto 'Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Direttore' è stato predisposto, inoltre, senza oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana da parte del Dipartimento al ramo;

con D.A. 237/GAB, il 16 dicembre 2002, l'Assessore per il Turismo, per le Comunicazioni e per i Trasporti, adottava il 'Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Direttore';

il suddetto 'Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Direttore', costituiva - e costituisce lo strumento programmatico - regionale finalizzato ad orientare/coordinare le politiche d'intervento nel settore trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione Siciliana ed a perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti;

le linee e le proposte del c.d. 'Piano Direttore' recepivano gli indirizzi di politica dei trasporti, già formulati dagli Organi di governo della Regione, ed erano correlate allo scenario nazionale, così come delineato nel Piano Generale dei Trasporti e della logistica (PGTL) del gennaio 2001, approvato con delibera del CdM il 4 marzo 2001, ed a quello Comunitario (Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006), nonché allo strumento Operativo per il Mezzogiorno, al PON 2000-2006 ed al POR Sicilia 2000-2006;

nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) del 2001, tutt'ora in essere, viene introdotto l'approccio a sistema, superando la c.d. lettura dei trasporti, quale sommatoria di singole infrastrutture e specifici servizi;

inoltre, in relazione alla estensione temporale del processo di pianificazione, il 'Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Direttore', distinse le interrelazioni fra la pianificazione strategica e la pianificazione tattica, secondo le indicazioni di pianificazione a scala regionale indicate dal medesimo PGTL del 2001;

infatti, la pianificazione strategica si articolava e si articola a tutt'oggi, in un c.d. Piano Direttore, in Piani Attuativi e in Studi di Fattibilità dei sistemi di trasporto, caratterizzati da un sempre maggiore livello di dettaglio, riferendosi lo studio di fattibilità ad opere specifiche indicate nei Piani prima enunciati;

il 'Piano Direttore' nella versione definitiva approvata dalla Giunta di Governo nel novembre 2002, costituiva e costituisce esso stesso un primo livello di pianificazione regionale in materia di trasporti;

'il Piano Direttore' nella versione definitiva del 2002, oltre a comprendere e fissare gli orientamenti fondamentali in materia di trasporto e mobilità regionale, sotto il profilo infrastrutturale, conteneva e contiene l'elencazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, già individuati e ratificati dalla Regione siciliana, in parte in corso di realizzazione o in avanzata fase di progettazione e, pertanto, devono essere compresi nella sfera pianificatoria come infrastrutture di base la cui realizzazione è imprescindibile;

tali interventi inseriti nel 'Piano Direttore' come punto di partenza per la infrastrutturazione dei trasporti regionali, hanno trovato conforto nel 2002, sotto l'aspetto scientifico, dal momento che la loro individuazione è stata condotta, sulla base di analisi e studi preparatori per la definizione delle APQ relative al Trasporto Aereo, Ferroviario, Marittimo e Stradale, inseriti negli strumenti della Programmazione regionale;

la Pianificazione strategica, o di lungo termine, prevedeva già nel 2002 un orizzonte temporale al 2015, intendendo con tale data il traguardo entro il quale si prevedeva che venissero realizzati gli interventi a scala regionale previsti dal 'Piano Direttore', che solitamente richiedono diversi anni per la loro attuazione;

inoltre, nel rispetto della 'dinamicità' del piano, sia il Piano Direttore che i Piani Attuativi potranno essere rielaborati separatamente e periodicamente aggiornati in funzione di sopraggiunte necessità, accertate sulla base di fondamenti scientifici;

nel luglio 2014 la Giunta regionale con deliberazione n. 209, illustrava le azioni previste per attuare le 'Condizionalità ex ante' in ambito regionale, stabilite dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla programmazione 2014-2020, secondo i diversi livelli generali finalizzati ad assicurare il rispetto di alcuni principi comuni dell'UE e/o programmazione comunitaria, che non erano state soddisfatte a livello nazionale e/o regionale alla data di adozione del POR, nel rispetto della ripartizione delle competenze fra Stato e Regione;

le predette azioni previste per attuare le 'Condizionalità ex ante' andavano soddisfatte secondo la stessa deliberazione di Giunta entro e non oltre il 31 dicembre 2016;

pertanto solo il 5 maggio 2015, il Dipartimento delle Infrastrutture e delle Mobilità e dei Trasporti - dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità, con D.D.G. n. 1007/A5.UO1, considerata l'urgenza, determinava di procedere all'indizione della procedura per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Piano regionale Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS, al fine di rispettare i termini per il soddisfacimento delle 'condizionalità ex ante' previste dall'articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;

la gara in parola prevedeva un unico lotto: 'procedimento per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS' - CIG 6241406B28 con importo a base d'asta di euro 186.000,00, IVA esclusa;

l'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

però con il D.D.G. n. 1022/A5.UO1 del 12/05/2015 sono state apportate modifiche al medesimo Bando di Gara ed al Disciplinare, approvate con il citato D.D.G. n.1007/A5.UO1 del 05/05/2015;

in data 26 febbraio 2016 il medesimo dipartimento con D.D.G. 317/A5 e nella specie il Dirigente del servizio 5 disponeva l'aggiudicazione a gara per il servizio di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS, CIG 6241406B28, e aggiudicava in via definitiva al RTI tra Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (mandataria) e T Bridge S.p.A. (mandante) per l'importo di euro 111.042,00, al netto del ribasso del 40,3% escluso IVA, e comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale;

alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvederà con le risorse prenotate sul capitolo 272531, esercizio finanziario 2015, che saranno impegnate con successivo provvedimento, non appena concluso il procedimento avviato con i citati D.R.A. n.3161/A5 del 23 dicembre 2015 e nota prot. 7861 del 15/02/2016;

rilevato che:

tra gli indirizzi del PGTL 2001, viene, ritenuto fondamentale che i Piani Regionali 'non vengano più intesi, come è troppo spesso avvenuto in passato, come una mera sommatoria di interventi infrastrutturali, un elenco di opere, spesso molto lungo ed avulso da una logica di vincolo di bilancio' e viene introdotto piuttosto il concetto di 'progetto di sistema' da modulare nel tempo, ove necessario, in funzione delle istanze e delle esigenze socio economiche della regione, procedendo conseguentemente, ove necessario, al suo aggiornamento;

infatti nel PGTL 2001, ex All- al documento di economia e finanza 2016, intitolato 'Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica', quale fonte normativa e programmatica, ancora vigente, viene stabilito, inoltre, che nei PRT vanno operate scelte 'macro' di base per il riassetto dei trasporti da individuarsi con un Piano Direttore e che tali scelte andranno ad arricchirsi progressivamente attraverso Piani Attuativi. Nell'ambito di questi ultimi, vanno affrontati ed approfonditi i temi specifici di natura istituzionale, gestionale ed infrastrutturali, per ogni modalità e settore di trasporto, nel rispetto delle scelte generali e delle realtà locali;

in prosecuzione dell'allora fase di pianificazione, conclusa con la predisposizione del Piano Direttore, fu prevista nell'ambito della Pianificazione strategica, la fase di maggior dettaglio, consistente nella redazione dei c.d. 'Piani Attuativi';

tale fase fu caratterizzata dall'avvio di un bando con successivo affidamento del servizio da parte dell'allora Dipartimento al Turismo per lo 'Studio di fattibilità e procedure attuative per il riordino complessivo delle modalità di trasporto nella Regione siciliana';

tale procedimento si concluse con l'aggiudicazione definitiva da parte del governo pro tempore del 2002 -definito sprecone e affarista dall'attuale governo- senza, però, determinare l'impegno di risorse a carico di capitoli del bilancio della Regione siciliana;

il PRT del 2002, nella sua interezza, era ed è pertanto costituito dal Piano Direttore e dai Piani Attuativi relativi al trasporto stradale, al trasporto ferroviario, al trasporto aereo, al trasporto marittimo, al trasporto delle merci e della logistica ed al Trasporto Pubblico Locale, conferendo al PRT la configurazione di 'progetto di sistema dei trasporti e della mobilità in Sicilia', nell'ambito del quale ogni singolo documento, una volta predisposto e condiviso, avrà una sua propria validità individuale, in quanto espressione di un quadro generale consolidato, appunto il 'Piano Direttore';

nella deliberazione di giunta regionale n. 209 del 10.07.2014 sono state illustrate le azioni previste per attuare le 'Condizionalità ex ante' in ambito regionale stabilite dall'articolo diciannove del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in parola;

le predette azioni previste per attuare le 'Condizionalità ex ante' in ambito regionale, andavano soddisfatte secondo la stessa deliberazione di Giunta, comprensiva di allegati e tabelle, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, fermo restando che l'esclusiva competenza e responsabilità dell'integrale soddisfacimento delle medesime 'Condizionalità ex ante' previste dalle rispettive norme specifiche di ciascun settore è in capo agli Assessorati e ai Dirigenti generali;

trattandosi di adempimenti circostanziati il cui mancato assolvimento- alla luce delle prescrizioni regolamentari europee- può precludere la seria possibilità di attivazione ed esecuzione del PO 2014-2020 e, nel caso specifico, comportare la mancata attivazione di fondamentali politiche settoriali, ex comma 5 art. 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (infrastrutture) a causa della insoddisfacente risposta della Regione alle prescrizioni delle 'Condizionalità ex ante';

il medesimo Dipartimento regionale della infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con D.D.G. n.1007/ A5.UO1 ha richiamato il Piano Direttore e i relativi Piani Attuativi del 2002, che secondo la Pianificazione strategica, o di lungo termine, prevedeva e prevede un orizzonte temporale improcrastinabile al 2015, intendendo con tale data il traguardo entro il quale si prevedeva e si prevede che venissero e vengano realizzati gli interventi a scala regionale previsti dal 'Piano Direttore';

nel medesimo D.D.G. n.1007/ A5.UO1 il Dipartimento regionale della infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con D.D.G. n. 1007/ A5.UO1 confondendo il piano direttore e i relativi piani attuativi del 2002, con le schede degli interventi prioritari da realizzare nel periodo di programmazione 2014-2020, come prima chiarito, ha contestualmente richiamato e dunque ritenuto che tra i criteri di condizionalità ex ante da soddisfare entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016, rientri l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti, dei relativi piani attuativi, inclusa la sottoposizione a VAS, da operare secondo un modello di piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, che individui le opere strategiche ed al contempo i principi per una gestione sostenibile dei trasporti;

secondo lo stesso Dipartimento, nella deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, 'Condizionalità ex ante' - 'Attività a livello regionale', sarebbero individuati dei centri di competenza e iniziative da porre in essere in ambito regionale per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

tuttavia nella deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, 'Condizionalità ex ante - Attività a livello regionale', nulla è detto in ordine all'individuazione dei centri di competenza e delle iniziative da porre in essere in ambito regionale per il soddisfacimento delle 'condizionalità ex ante' previste dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

anzi nella medesima deliberazione la Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, nella parte relativa alle 'Condizionalità ex ante' e valutazione dell'ottemperanza alle stesse nell'allegato A specifica con riferimento al punto 7.1.- Asse 1-trasporti- che occorre dare per l'aggiornamento del PRT esistente (2002), impulso alla prosecuzione del procedimento di aggiornamento del piano,

anche VAS, già avviato alla data del luglio 2014, tenuto conto che secondo la medesima tabella, l'aggiornamento del PRT andava operato secondo un modello di piano integrato delle infrastrutture e delle mobilità, che individuasse opere strategiche e, nel contempo i principi per una gestione sostenibile dei servizi dei trasporti, soprattutto in relazione al TPL;

secondo l'allegato A ancora nella parte relativa ai punti 7.2- - ferrovie - 7.3 altri modi di trasporto, la Giunta regionale ha specificato che il vigente PRT contiene già alla data 2014 specifici piani attuativi per il trasporto ferroviario, marittimo, aereo, e per il trasporto delle merci e logistica, che necessitano solo di: a) un elenco analitico sulle priorità d'intervento; b) un elenco o schema analitico sulla maturità dei progetti e connessa capacità dei beneficiari di realizzare il piano progetti;

considerato che:

alla luce delle attività ora specificate ed indicate nell'allegato A, parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, e secondo quanto previsto e regolato dalle norme in materia, le predette attività da parte del Dipartimento regionale della infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, non necessitano dell'avvio di una procedura di gara per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e della mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS, che comporti impegni di risorse /spese a carico del bilancio regionale;

le attività ora specificate ed indicate nell'allegato A de quo, di competenza e responsabilità del Dipartimento Regionale della Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti necessitano semplicemente per il vigente PRT che contiene già alla data 2014, specifici piani attuativi per il trasporto ferroviario, marittimo, aereo, e per il trasporto delle merci e logistica, solo di: a) un elenco analitico sulle priorità d'intervento; b) un elenco o schema analitico sulla maturità dei progetti e connessa capacità dei beneficiari di realizzare il piano progetti facilmente realizzabili da parte di centri o istituti pubblici specialistici del settore, senza perciò comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento al punto 7.1.- Asse 1-trasportinell'allegato A della delibera di giunta, atteso che per l'aggiornamento del PRT esistente (2002), l'impulso alla prosecuzione del procedimento di aggiornamento del piano, anche VAS, già avviato alla data del luglio 2014, per quanto l'aggiornamento del PRT vada operato secondo un modello di piano integrato delle infrastrutture e delle mobilità, che individui opere strategiche e, nel contempo i principi per una gestione sostenibile dei servizi dei trasporti, soprattutto in relazione al TPL, non deve e non può comportare impegni di spese sul bilancio regionale;

peraltro il governo regionale in data 16 novembre 2016 avrebbe firmato un accordo preliminare con Anas finalizzato all'ennesimo studio di un progetto integrato fra Anas e Cas con conferimento di autostrade e predisposizione di un nuovo PEF che stabilisca una tariffazione unica per il c.d. pedaggiamento della rete autostradale siciliana;

l'operazione secondo quanto emerso dagli organi di stampa prevederebbe la costituzione di nuova società-partecipata da Anas e dalla Regione Siciliana-al fine di assicurare il completamento della rete autostradale siciliana, il cui esercizio in regime concessorio, con riscossione del pedaggio per la copertura dei costi di esercizio;

infatti, la nuova società dovrebbe avere il compito di riunificare la gestione delle concessioni nella A20 Messina-Palermo, A19 Palermo-Catania, A18 Messina-Catania, A18 Siracusa-Gela, SS 339 Catania-Siracusa e RA 15 Tangenziale di Catania e per fare questo, oltre che proseguire con gli

investimenti già avviati in precedenza e dovrebbe presentare un nuovo piano d'investimenti da presentare e far approvare dalla Regione Sicilia e dal MIT, delle cui modalità non si ha conoscenza;

l'accordo trionfalmente firmato dall'Assessore Pistorio permette di sbloccare le opere legate all'APQ (Accordo Programma Quadro) in essere pari a 470 milioni di euro che questa Regione Siciliana invero vantava a far data dal 2012;

quindi l'accordo preliminare firmato dall'Assessore Pistorio il 16 novembre 2016 altro non altro che una virtuale riscrizione di fondi nel capitolo del bilancio regionale a valere dal 2017, atteso che i detti 470 milioni di euro facevano già parte delle entrate del bilancio della Regione Siciliana ai sensi all'APQ (Accordo Programma Quadro);

seguendo il ragionamento dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture Pistorio i predetti 470 milioni di euro sono i 100 carrarmati di Mussolini;

per conoscere:

se prima della sottoscrizione dell'accordo preliminare tra ANAS e CAS, il documento in parola sia stato sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, comportando il medesimo accordo alla luce di quanto sin qui rilevato e considerato e di quanto relazionato in aula dall'Assessore Pistorio, un notevole impegno di spesa per il bilancio della Regione siciliana;

se ritengano opportuno risolvere e con quali modalità le problematiche relative a:

1. la esatta pianta organica del CAS e specificatamente quanti tra personale di ruolo amministrativi ed esattori full time e part-time transiteranno direttamente nella nuova società mista, mantenendo la medesima anzianità di servizio e le stesse mansioni che svolgevano presso il CAS o ci sarà la possibilità di prepensionamenti?;

2. il personale comandato attualmente al Cas ritornerà ai propri enti appartenenza?;

3. quale contratto di lavoro verrà applicato al personale della società mista?;

4. l'attuale governance come sarà nominata, sarà di Messina e i suoi costi su chi graveranno?;

5. i contenziosi del personale in merito al contratto di lavoro come verranno gestiti?;

6. il personale part-time che è attualmente inquadrato: chi a 144 ore chi a 88 ore si intende utilizzarlo?;

7. conseguentemente verrà rifatta la pianta organica, e quali criteri verranno seguiti per un eventuale fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato?;

8. in merito al punto 7 che possibilità avranno gli agenti tecnici esattori trimestrali storici e i 24 agenti tecnici esattori part-time licenziati di essere assunti nella società mista?;

9. il debito di 376 milioni di euro dei contenziosi del Consorzio autostrade siciliane, si precostituisce sin d'ora un debito fuori bilancio ex D.Lgs. 118 per il prossimo governo che ricadrà sui cittadini siciliani?;

10. come mai il governo regionale non ha ritenuto dover procedere alla trasformazione del CAS in SPA, lasciando agire la stessa secondo le norme del codice civile tale da poter individuare un aumento di capitale attraverso l'ingresso di nuovi soci pubblici , procedura che avrebbe portato a risanare una realtà che se gestita in modo virtuoso avrebbe rappresentato una risorsa per la nostra Isola?;

11. per sapere le ragioni per cui il Governo regionale non ha invece chiuso un accordo con l'ANAS per l'ampliamento delle concessioni autostradali anche e soprattutto in virtù del nuovo D.Lgs. n. 50 del 2016?;

se prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di aggiornamento del piano regionale trasporti e della mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS, al fine di rispettare i termini per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante previste dall'articolo 19 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, pertanto tra il luglio del 2014 e 5 maggio 2015, il Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti - dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, considerata l'urgenza, abbia sottoposto l'aggiornamento del piano ora detto alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, comportando l'aggiudicazione definitiva, alla luce di quanto sin qui rilevato e considerato, un notevole impegno di spesa per il bilancio della Regione siciliana;

conseguentemente, con riferimento a quest'ultimo punto, quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per garantire l'aggiornamento del piano regionale trasporti e della mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS, al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti, nel rispetto dei termini per il soddisfacimento delle 'condizionalità ex ante' previste dall'articolo 19 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in ossequio al termine del 2015 in premessa specificato, senza che ciò comporti impegni di spese a carico del bilancio regionale». (471)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

GRASSO - CORDARO - CLEMENTE - DI GIACINTO MALAFARINA - GRECO G.

Mozione**«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PREMESSO che:

con l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2016, e in particolare con i commi 2 degli artt. 4 e 5 della legge in esame, modificando rispettivamente gli artt. 10 (mozione di sfiducia del sindaco) e 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997, come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, si è inciso sulle ipotesi di cessazione anticipata del Sindaco, della Giunta e del consiglio Comunale;

a far data dal settembre 1997 nel territorio della Regione siciliana, così come stabilito dalla legge regionale n. 35/1997, la decadenza del consiglio comunale non comportava l'automatica decadenza del sindaco e della giunta, verificandosi solo lo scioglimento dell'Assemblea consiliare, per la mancata approvazione del bilancio o del rendiconto;

il legislatore regionale, pertanto, con la modifica introdotta dalla l.r. n. 17/2016, considerate le possibilità contemplate agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 35/1997, come sostituite e modificate dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, ha stabilito, in forza dei commi 2 degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, che la cessazione anticipata di uno di detti organi determina automaticamente la cessazione anticipata degli altri organi consiliari, e contestualmente la nomina di un commissario straordinario e l'avvio delle procedure dirette alla indizione delle nuove elezioni;

in forza del comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il legislatore regionale ha disposto l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al c. 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

contrariamente, al comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il legislatore regionale, in ragione delle disposizioni contenute al comma 2 bis dell'art. 5 della legge de qua, che recita 'la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4' ha stabilito che il principio della disposizione del comma 2 bis è immediatamente applicabile alle ipotesi di 'Cessazione del Consiglio Comunale per qualunque altra causa';

su quest'ultimo punto, sebbene siano nate querelle solo di natura ermeneutica e interpretativa sulla decorrenza della l.r. n. 17/2016, lo stesso Assessorato regionale al ramo con proprio provvedimento prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 intitolato 'Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali', ha chiarito quanto già cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine la cessazione degli organi comunali e la decorrenza delle disposizioni nuove contenute in legge regionale n. 17 del 2016;

CONSIDERATO che:

a fortiori dalla lettura del dispositivo della legge regionale n.17/2016, rileva, tanto nei suoi lavori preparatori, quanto nei contenuti della circolare regionale in parola, la voluntas legis in ordine la immediata applicazione del c. 2 bis dell'art.5 modificativo 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997;

già nell'ambito dei lavori preparatori del disegno di legge nn. 1153-15-845-860-922-1003-1126-1138-1224/A intitolati 'Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economicofinanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali' e, specificatamente nelle discussioni e deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9 agosto 2016, per i commi 2 artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, l'Assemblea regionale siciliana, ha espresso l'intento di adeguarsi, come Regione a Statuto Speciale, alla normativa nazionale di riferimento;

in particolare sull'entrata in vigore del c. 2 bis dell'art. 5 modificativo 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997, come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, la cronaca dei lavori d'aula non lascia dubbio alcuno, prevedendo la disciplina transitoria solo per il comma 2 e non già per il comma 2bis: dalla lettura letterale dei lavori d'aula - 8 agosto 2016 - affiora chiaramente la volontà del legislatore regionale;

quest'ultimo ha ritenuto, in primis, attraverso gli emendamenti 5.10 a firma della Commissione I 'Affari istituzionali' e il subemendamento 5.10.4, a firma dell'onorevole Falcone - che prevedeva di portare il termine da 5.000 a 15.000 - disciplinare in modo inequivocabile il meccanismo di decadenza previsto nel 2 bis, attraverso la locuzione 'ogni altra causa', allargando la possibilità di decadenza del sindaco in caso di cessazione del Consiglio comunale;

secondariamente, il medesimo legislatore approvando il testo di legge, con il parere favorevole della I Commissione e del Governo, ha fuorviato ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis;

l'Assemblea ha, infatti, votato all'esito della discussione l'approvazione del testo contenente l'emendamento 5.10 a firma della Commissione I, per cui la decadenza del consiglio comunale per ragioni di bilancio comporta la decadenza del sindaco senza prevedere alcuna norma transitoria;

l'Assemblea ha altresì inequivocabilmente non approvato gli emendamenti 5.10.3, a firma dell'onorevole Falcone, in ordine alla soppressione del 2 bis 'la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa', il 5.10.2 a firma dell'onorevole D'Agostino che prevedeva ad esclusione di mancata approvazione dei bilanci, e il 5.10.1 a firma dell'onorevole Rinaldi, sui quali emendamenti inoltre è stato reso parere negativo della I Commissione e dello stesso Governo regionale e pertanto non hanno costituito oggetto di voto del testo definitivamente approvato;

l'Assemblea ha perciò approvato il testo all'esito di un lungo dibattito d'aula che ha trovato la sua origine nel lontano 2014, coltivando ragioni e opportunità di allineamento alla normativa nazionale;

ne consegue che l'iniziativa del legislatore siciliano, di modificare tale quadro normativo ormai chiaro a livello nazionale, è frutto di una impostazione consolidata, orientata all'attuazione dei principi in materia di enti locali regolata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

nella specie, l'art. 141 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, prevede e stabilisce, a livello nazionale, le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio e/o quando nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,

trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente;

RILEVATO che:

tutta la questione da settimane ha determinato incertezza in Sicilia e nei vari enti territoriali locali, verte in merito agli ambiti applicativi dell'art. 141 del T.U.E.L., il cui dettato corrisponde, per la Regione siciliana, quale Regione a Statuto speciale, all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.;

in forza di tale richiamo, e ferme restando le modalità indicate dall'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., non si può tacere e nascondere che la disposizione di cui al c. 2 bis dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016, trova applicazione anche nei casi di inadempienza consequenziali alla mancata approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione del bilancio di previsione, nelle quali situazioni ad oggi versano circa 250 comuni della Sicilia;

il lavoro di questa Assemblea è terminato pertanto nella seduta n. 358 del 9 agosto 2016, approvando il testo contenente l'emendamento 5.10 a firma della Commissione I, con il parere favorevole della Commissione e dello stesso Governo regionale, fuorviando ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis, specificando che alcuna norma transitoria è prevista per tale comma contrariamente al comma 2 del medesimo art. 5;

lo stesso Assessorato regionale, al ramo nonostante la chiarezza del dato letterale della l.r. n. 17 del 2016, ha richiarito con proprio provvedimento prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 quanto già cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine alla cessazione degli organi comunali e alla decorrenza delle disposizioni nuove contenute in legge regionale n. 17 del 2016;

in data 21 settembre c.a. la Giunta regionale sospendeva con deliberazione n. 310, il provvedimento assessoriale n. prot. 13571 del 16 settembre 2016, quale atto amministrativo di natura interpretativa, attraverso cui l'organo di vertice - Assessore Lantieri - ha inteso perseguire l'applicazione uniforme del diritto obiettivo, contenuto nella legge regionale (l.r. n. 17/2016) fonte del diritto sostanziale, mostrando agli uffici sottoposti, in questo caso agli enti territoriali e ai vari dipartimenti regionali, quale fosse l'interpretazione corretta della norma in questione;

tuttavia la sospensione operata dalla Giunta regionale mercè lo strumento della delibera non rientra nei poteri del presidente del Governo della Regione siciliana, in forza di quanto previsto dallo Statuto della Regione siciliana e dalle leggi regionali del 29 dicembre 1962 n. 28 s.m.i., il DPR 28 febbraio 1979 n. 70 e l.r. n. 10 del 2000 e s.m.i.;

la c.d. sospensiva avrebbe dovuto essere operata dal Presidente della Regione semmai attraverso lo strumento del decreto Presidenziale, di cui può e deve avvalersi il Presidente della Regione siciliana, quale Regione a Statuto Speciale e secondo le normative ora dette;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: 'Consiglio di giustizia amministrativa', esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto del 1924;

il Consiglio di giustizia amministrativa avente sede in Palermo è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato ex d.lgs. n. 373/2003;

specificatamente, le funzioni consultive del Consiglio di giustizia amministrativa, così come previste e regolate d. lgs. n. 373/2003, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. n. 10/2000 si esplicano nella produzione di pareri obbligatori ma non vincolanti per il Presidente della Regione siciliana;

CONSIDERATO inoltre che:

l'iter di tale legge regionale si è perfezionato con la firma del presidente della Regione Crocetta, che la promulga ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto e dell'assessore al ramo Lantieri, e con l'entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella G.U.R.S., n. 38 del 2 settembre 2016 che costituisce fatto giuridico certo, per ciò stesso, fonte di atti e comportamenti cui l'amministrazione attiva è già tenuta a regolarsi;

la legge in questione ha trovato conferma nella circolare dell'Assessorato regionale alle autonomie locali prima cennata, all'esito di un dibattito d'aula prima premesso;

dalla lettura del dispositivo della legge regionale e di tutti i suoi lavori preparatori: del disegno di legge nn. 1153-15-845-860-922-1003- 1126-1138-1224/A intitolati 'Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali' e, specificatamente nelle discussioni e deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9 agosto 2016, dei commi 2 artt.4 e 5 della L.R. n. 17/2016 è chiara la voluntas legis del legislatore regionale;

per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 'La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione'. (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230). In altri termini la voluntas del legislatore siciliano, cristallizzatasi all'esito del dibattito d'aula, va tenuta distinta dalla volontà del singolo deputato, giacché la detta volontà emerge in chiaramente dal testo letterale della legge esitato dalla l'ARS, pubblicato successivamente in GURS e ribadito nella circolare assessoriale di tipo interpretativa autentica;

il provvedimento assessoriale prot. 13571 del 16 settembre 2016 è atto amministrativo di natura interpretativa, come dichiarato dallo stesso Presidente Crocetta, attraverso la quale l'organo di vertice o Assessore Lantieri, ha inteso perseguire quale risultato l'applicazione uniforme del diritto obiettivo, contenuto nella legge regionale (l.r. n. 17/2016) fonte del diritto sostanziale, mostrando agli uffici sottoposti, in questo caso agli enti territoriali e ai vari dipartimenti regionali quale fosse l'interpretazione corretta della norma in questione;

la circolare, dunque, è un atto amministrativo interno alla pubblica amministrazione, che non gode ex se di alcuna efficacia vincolante, si limita solo ad orientare l'azione amministrativa, e perciò gli uffici sottordinati possono disattenderla, in quanto prevale il dettato legislativo; ciò significa che con

la circolare in parola si esplica un potere d'indirizzo che taluni organi possono esercitare nei confronti di altre strutture (normalmente interne e, comunque, sott'ordinate);

le circolari, infatti, non sono atti normativi né ad essi assimilabili e, pertanto, sono prive del potere di innovare l'ordinamento giuridico. (Cfr. sentenza n. 237 depositata il 9 gennaio 2009, Corte di Cassazione);

la giurisprudenza amministrativa consolidata in ordine l'efficacia delle circolari interpretative statuisce: 'la circolare interpretativa ha una funzione meramente interna di ausilio giuridico' per l'ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica, in guisa che risulta indifferente anche per il Giudice eventualmente chiamato a verificare la legittimità dell'atto adottato dalla P.A. TAR, Lazio-Roma, sentenza 30/08/2012 n° 7395; cfr. C.d.S. 5652/2003;

la sospensione da parte della Giunta regionale nella seduta del 21 settembre 2016 della circolare de qua non produce per i motivi di diritto ora esposti, alcun effetto giuridico su una legge pubblicata in GURS, se non un vizio di eccesso di potere, laddove i funzionari regionali sottordinati dipendenti dell'Assessorato Autonomie locali, ritenessero di non applicare la legge regionale n. 17 del 2016, come esitata dall'Assemblea regionale, nella parte relativa al c. 2 bis dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016, che statuisce l'applicazione sin da subito anche nei casi di inadempienza consequenziali alla mancata approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione del bilancio di previsione;

in altri termini, l'intervento del Presidente della Regione, operata con la deliberazione n. 310 di Giunta, sospende unicamente gli effetti vincolanti della circolare sul piano interno, mentre sul piano concreto ciò porterebbe unicamente i Commissari ad acta a proporre alla Regione, fino al primo rinnovo degli organi, unicamente lo scioglimento del consiglio comunale e non anche la decadenza di sindaco e giunta, emettendo un provvedimento commissariale, che però, sarebbe comunque impugnabile e la cui interpretazione della norma sarebbe rimessa al giudice amministrativo;

il quesito posto dal Governo al Consiglio di Giustizia Amministrativa attiene esclusivamente l'efficacia della circolare di tipo interpretativo autentica, non intaccando il tessuto normativo della legge regionale n. 17 del 2016 pubblicata in GURS;

la stessa sospensione della circolare interpretativa, rileva una ingerenza di natura non solo amministrativa ma soprattutto politica del governo regionale e del suo Presidente che si palesa ancor più nelle dichiarazioni rese da Crocetta a mezzo stampa: 'Il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, comunica che ieri nel corso della giunta ha sospeso - nelle more di acquisire il parere da parte del CGA - la circolare interpretativa dell'assessorato Enti Locali sulla decadenza dei sindaci, in caso di mancata approvazione dei bilanci da parte del consiglio comunale. E' stato infatti sottolineato che non si possa attribuire al sindaco che ha proposto il bilancio in giunta, la responsabilità della mancata approvazione da parte del consiglio comunale. Il governo è convinto che questa situazione potrebbe essere utilizzata al fine di creare instabilità politica, utilizzando lo strumento finanziario come mozione di sfiducia, che prevede una diversa e più qualificata maggioranza';

il Consiglio di Giustizia Amministrativa è organo i cui compiti e funzioni sono espressamente previste e regolati ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto del 1924;

l'intervento del Consiglio di Giustizia Amministrativa è pur sempre costituito da un parere, che, dal punto di vista giuridico, espressione di una funzione consultiva obbligatoria, ma non vincolante;

resta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di applicare la legge regionale de qua, in difformità dal parere reso da CGA (Cfr. C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298);

il Consiglio di giustizia amministrativa inoltre ha risposto alla richiesta prot. n. 14131 del 27/09/2016 (pervenuta in data 28 settembre 2016) con cui la Regione Siciliana - Assessore per le Autonomie locali ha chiesto il parere sull'affare consultivo della corretta efficacia sulla corretta interpretazione delle disposizioni della l. r. 11 agosto 2016 n. 17, pubblicata nella GURS n. 38 del 2 settembre 2016 (Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di nome in materia di organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

il CGA quale sezione consultiva del Consiglio di Stato nella Regione siciliana, ha reso un parere sia sul comma 2, dell'art. 11, l.r. n. 35/1997 come novellato, quanto sul comma 2-bis, esplicando perciò un'attività esegetica;

il medesimo CGA utilizza ai fini della predetta attività tanto il canone letterale quanto i criteri sistematici, logici e costituzionalmente orientati, tali da indurre ad optare che il regime transitorio previsto per le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997, come sostituito dall'articolo l'art. 5, comma 2 l.r. n. 17/2016, trovano applicazione anche il comma 2-bis;

tuttavia, oggetto della esegesi da parte del Consiglio Giustizia Amministrativa è la normativa regionale;

ai sensi dall'art. 12 delle preleggi occorre avere riguardo ai criteri esegetici secondo cui: 'Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore';

pertanto il dato letterale è quello prevalente, è consentito fare ricorso a criteri diversi ed ulteriori solo allorché il dato letterale non sia sufficientemente chiaro;

nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore;

allorquando l'individuazione del proponimento del legislatore sia consentito da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi;

sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che 'Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa (...)' (Cass. Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993);

alla luce di tali ragionamenti e della giurisprudenza ora citata ne consegue che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha reso un parere ricorrendo erroneamente ed alternativamente a quattro criteri ermeneutici in ordine il c.2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2016, cui invece il

legislatore ha letteralmente stabilito di darne immediata applicazione senza previsione di norma transitoria;

comunque il parere reso dal CGA è improduttivo di effetti giuridici all'esterno in quanto atto paragiurisdizionale, cui il Presidente della Regione non è tenuto all'applicazione;

dall'entrata in vigore della legge regionale 17 settembre 2016 ad oggi in 250 Comuni della Regione siciliana risultano insediati i commissari ad acta ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL;

dalla medesima data nei medesimi comuni i Sindaci e le Giunte richiedono agli organi di revisione contabile, i relativi pareri in materia economica-finanziaria;

tale ingerenza del Presidente Crocetta e del suo Governo, sebbene possa creare una linea di separazione tra Sindaci che rientrano temporalmente nelle more della c.d. sospensiva della circolare da parte della Giunta, a sfavore di altri di Sindaci, i quali vedrebbero applicata, invece, la legge a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della stessa, se non fosse che la legge in parola, per il fatto stesso della sua pubblicazione con relativa firma congiunta di Presidente e Assessore, produce effetti, rileva soltanto un atteggiamento schizofrenico di un governo che disconoscendo la propria firma a tergo della legge regionale integra atti contrari ai principi previsti nella carta costituzionale ex art 97 Cost e ss. e, dunque, palesa ai cittadini siciliani la produzione di atti governativi inutili, confusionari e puerili;

tale interferenza, comunque, del Presidente della Regione che prima di essere il capo dell'Esecutivo è il Presidente della Regione siciliana, e perciò organo super partes dei Sindaci oltre il singolo colore politico, è principalmente il Presidente di tutti i consiglieri comunali dei 390 comuni della Sicilia;

RILEVATO che:

è trascorso abbondantemente il termine del 17 settembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale de qua nella parte del comma 2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2016, per cui da subito oltre allo scioglimento del consiglio comunale si avrà la decadenza del sindaco e della sua giunta, si deve nominare un commissario affinché questi lo predisponga d'ufficio, per sottoporlo ai consigli in quei comuni siciliani ove il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nei termini;

trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, la Regione, in forza della nuova l.r. n. 17/2016 - deve avviare contestualmente le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale, sancire la decadenza del sindaco e della sua giunta,

INVITA IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

a porre in essere ogni iniziativa prevista dalle sue prerogative e dal suo ruolo di custode dello Statuto regionale tesa a salvaguardare la sovranità parlamentare e la funzione legislativa dell'Assemblea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a rispettare il prescritto normativo in oggetto, stante che lo stesso non si presta a nessuna interpretazione e che rappresenta la volontà del legislatore, come si evince chiaramente dai lavori parlamentari;

ad avviare immediatamente un esame analitico di ogni singolo ente locale che si trovi nelle casistiche previste dalla norma in oggetto, avviando le procedure previste dalla stessa». (609)

CORDARO - FORMICA - DI GIACINTO - CLEMENTE
ANSELMO - DI MAURO

ALLEGATO 2:**Testo delle interrogazioni per cui è pervenuta risposta scritta**

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

i lavoratori della Formazione professionale versano in stato di indigenza assoluto a causa di scelte spesso incomprensibili da parte dell'attuale amministrazione;

negli ultimi anni ai suddetti lavoratori è stata tolta ogni certezza e prospettiva sul loro futuro lavorativo senza alcuna giustificazione;

malgrado le continue riunioni, trattative, e forme di lotta non violente, non si è evitata la loro sospensione o il licenziamento illegittimo;

questo personale che di fatto ha perso il posto di lavoro, oltre alla beffa di non avere percepito gran parte degli emolumenti pregressi da parte degli Enti di appartenenza, vede sfumare anche l'appiglio di un paracadute sociale, necessario ad evitare un grave stato di malessere e avvilito che può sfociare in drammatiche azioni eclatanti;

atteso che con il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, recante 'Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183', il Governo nazionale ha affrontato in maniera chiara le problematiche relative al trattamento straordinario dell'integrazione salariale per i vari settori e le varie categorie di lavoratori e datori di lavoro, ci si riferisce in particolare all'art. 28 di tale decreto, rubricato 'Fondo di solidarietà residuale', che qui si intende integralmente riportato;

considerato che:

gli enti di formazione professionale, aventi le caratteristiche dimensionali previste dal citato articolo, entrano pienamente nella fattispecie previste dalla legge, avendo, fra l'altro fin dal gennaio 2014, provveduto a versare i contributi previsti dal fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;

i termini di applicazione della suddetta normativa, così come sottolineato al secondo comma sempre dell'art. 28 citato, non sono legati ad eventuali coperture preesistenti, bensì agli accordi deliberati nella fase di transizione, rappresentando gestione prioritaria anche per la futura gestione dei nuovi fondi previsti dagli art. 26, 27 e dello stesso art. 28 del medesimo decreto in esame;

per sapere:

quali provvedimenti, con l'urgenza del caso, abbiano adottato o intendano adottare per avviare le procedure di sblocco degli ammortizzatori sociali relativi agli operatori della Formazione professionale, affinché oltre alla sospensione dall'attività lavorativa e la perdita ingiustificata del posto di lavoro, non subiscano ulteriori disagi economici intollerabili;

quali misure intendano adottare per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei suddetti lavoratori». (3470)

FIGUCCIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

è stato determinato il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale (G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2014), relativo alla specialità medicinale Sovaldi;

la determinazione Aifa n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale Harvoni;

gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali Sovaldi e Harvoni, in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

la determinazione Aifa n. 982 /2015 del 17 luglio 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015 ad oggetto: 'Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume', nella quale l'Aifa comunica che in applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto ad esito della negoziazione del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali Sovaldi e Harvoni con la ditta Gilead, è stato raggiunto il primo scaglione di sconto al SSN, previsto dall'accordo prezzo/volume. La Ditta Gilead ha comunicato che provvederà a restituire sottoforma di pay-back alle Regioni l'importo di 41.161.785 euro, con le modalità e la tempistica previste nella Determinazione;

le Regioni nel loro parere al Programma di attività 2014 e 2015, presentato il 31 luglio in Conferenza Stato Regioni, evidenziano che l'Aifa non ha fatto chiarezza sui prezzi dei farmaci per l'epatite, tanto più grave quando i farmaci in commercio sono più di uno. Non conoscendo il prezzo al netto degli sconti e dei pay back dei farmaci in commercio e a fronte di più farmaci, considerati da numerosi clinici esperti del tutto sovrapponibili, non è possibile indirizzare le scelte verso il farmaco meno costoso, scelta che consentirebbe di trattare il numero più ampio di pazienti;

la decisione della Commissione Prezzi e Rimborso dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre - 1 ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di Sovaldi e Harvoni tramite emissione di note di credito, anziché tramite payback, già consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;

la determinazione Aifa n. 1.427/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2015, nella quale l'Aifa comunica che in applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto ad esito della negoziazione del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali Sovaldi e Harvoni con la ditta Gilead, è stato raggiunto il secondo scaglione di sconto al SSN, previsto dall'accordo prezzo/volume. La Ditta Gilead, in accordo con AIFA, a fronte di decisione del Comitato Prezzi e Rimborso, provvederà a restituire attraverso emissione di note di credito alle Regioni, anziché tramite payback come previsto da precedente determinazione, l'importo di 193.780.597 euro, con le modalità e la tempistica indicate dalla Determinazione Aifa n. 1.427/2015;

la presenza sul mercato, grazie all'autorizzazione di immissione in commercio da parte dell'Aifa, di farmaci per l'eradicazione del virus dell'epatite C quali i medicinali innovativi per uso umano Daklinza, Exviera, Harvoni, Sovaldi, Viekirax, Olysio nonché la possibilità di nuovi farmaci in arrivo come testimoniato dall'articolo 'Epatite C. Due molecole in una pillola, in dirittura di arrivo la

nuova chance terapeutica per combattere la malattia' pubblicato in data 17 novembre dal quotidiano on line quotidianosanità.it;

è stata presentata l'interpellanza urgente alla Camera dei Deputati in data 27 novembre 2015 n. 2-01178 ad oggetto la variazione dei termini dell'accordo con la società Gilead in merito alla restituzione dello sconto;

della risposta del Governo si apprende che:

la nuova modalità di rimborso dello sconto prezzo/volumi individuata con determinazione Aifa n. 1.427/2015 'garantisce la piena applicazione dell'accordo, nonché un flusso finanziario più favorevole sia alle Regioni che alla stessa azienda';

'il Ministero della Salute ha inviato ad AIFA apposita richiesta volta a rendere trasparente l'ammontare delle note di credito che dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate, fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni, in base all'allegato 1 della determina AIFA n. 1.427 del 4 novembre 2015. Ciò in considerazione di quanto emerso nel corso delle recenti verifiche tecniche dei conti economici delle regioni da parte dei Tavoli di verifica, che hanno evidenziato che l'assenza di informazioni sugli importi delle note di credito alla chiusura dell'esercizio non consentirebbe alle strutture interessate di stornare detti importi dal costo per l'acquisto dei farmaci innovativi, finora sostenuto';

'in merito alla posizione dell'AIFA sull'equivalenza terapeutica dei farmaci attualmente disponibili, l'Aifa ha comunicato che nessuna richiesta in tal senso è attualmente stata formalizzata all'Agenzia, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012';

per sapere:

quanti siano i pazienti per i quali sia stata avviata la cura e se per questi esista un censimento di quelli eleggibili all'ingresso nel protocollo terapeutico;

la quantità delle risorse messe effettivamente a disposizione nel corso del 2015 nonché previste per il 2016, per far fronte ai costi delle cure con i farmaci innovativi per l'eradicazione del virus dell'Epatite C;

se la Regione abbia intrapreso azioni che consentano di indirizzare le scelte dei medici prescrittori verso scelte costo benefici migliori in merito alla prescrizione dei farmaci innovativi per l'eradicazione dell'epatite C anche in considerazione della disponibilità dell'algoritmo terapeutico messo a disposizione dall'AIFA;

se e come intendano intervenire al fine di garantire un'adeguata informazioni ai cittadini sull'accesso ai farmaci innovativi anti-epatite C, sui tempi e sulla trasparenza delle liste di attesa;

se la Regione ritenga che, come indicato dall'AIFA, la nuova modalità di rimborso dello sconto prezzo/volumi garantisca tra gli altri aspetti un flusso finanziario più favorevole oppure non vi siano delle criticità come potrebbe apparire a seguito dell'indicazione presente nella risposta del Governo, in merito alle informazioni sugli importi delle note di credito, riportata anche in premessa;

la disponibilità delle informazioni, nonchè la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, degli importi delle note di credito alla chiusura dell'esercizio al fine di consentire alle strutture interessate di stornare detti importi dal costo per l'acquisto dei farmaci innovativi, finora sostenuto;

come la Regione intenda attivarsi al fine di far esprimere una posizione all'AIFA in merito all'equivalenza terapeutica dei farmaci innovativi attualmente disponibili per l'eradicazione del virus dell'Epatite C». (3528)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per la salute, premesso che con nota, prot. 249 del 4.1.2016, l'Assessorato della salute della Regione siciliana ha negato il potenziamento sanitario con ripristino della dislocazione territoriale dell'ambulanza 118 per la zona di Polizzi Generosa adducendo il venir meno delle condizioni di criticità che l'hanno vista temporaneamente accolta e della presenza nel comprensorio di altre postazioni di 118 limitrofe;

premesso ancora che il Sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, con una sua nota inviata: alla Prefettura di Palermo, al Presidente della Regione, all'Assessorato regionale alla salute, al direttore della C.O. 118 PA-TP, Al Presidente SEUS SC PA, alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e Palermo e alla locale stazione dei CC, ha dettagliatamente evidenziato gli inevitabili disservizi e le criticità emergenti conseguenti alla emanazione della nota in premessa;

considerato che il provvedimento, si palesa errato e contrario alle disposizioni normative che regolano la materia nella misura in cui non tiene conto dei criteri fissati dal DPR 27 marzo 1992 e ss.mm.ii e nelle linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S.-118 pubblicate con decreto Assessoriale 25 marzo 2009, basandosi elusivamente su argomentazioni parziali ed arbitrarie, non rispondenti ai prescritti criteri di densità abitativa, distanze e caratteristiche territoriali;

valutato che non si comprende, perché territori più piccoli, con minore densità abitativa, meno distanti e con caratteristiche territoriali più favorevoli, vantino all'interno del comprensorio madonita una dislocazione territoriale dei mezzi di soccorso, mentre il comune di Polizzi Generosa che ne avrebbe almeno uguale titolo ne viene privato con la nota di cui in premessa;

ritenuto che contrariamente da quanto argomentato dall'Assessorato della salute sussistono evidenti ragioni di criticità per le quali è necessario dotare il comune di Polizzi Generosa di una postazione di 118, evidenziate dal fatto che in caso di emergenza e urgenza sanitaria il sistema attuale non è in grado di garantire un intervento tempestivo e qualificato, dunque, il trasporto del paziente presso la struttura sanitaria più idonea nel minor tempo possibile in quanto, sia l'ambulanza di Petralia Sottana o di Bompietro (le meno distanti da Polizzi) impiegano più dei prescritti 20 minuti fissati dal DPR 27.3.1992 per raggiungere il Comune di Polizzi Generosa;

ritenuto ancora che:

se consideriamo, inoltre, che l'ambulanza deve affrontare pure il viaggio a ritroso per condurre il paziente in pronto soccorso, è evidente che tra la segnalata emergenza e l'ospedalizzazione si impiegano più di 45-50 min con grave rischio e pericolo per la vita e la salute dei cittadini;

diversamente, la permanenza della postazione del 118 a Polizzi Generosa, garantirebbe agli abitanti polizzani e di Castellana Sicula almeno (per un bacino di utenza di oltre 7.000 persone) ed in generale ai cittadini madoniti un intervento tempestivo ed un trasporto in ospedale in tempi adeguati;

atteso che criticità rilevanti, si evidenziano con riguardo alla rete viaria che, sebbene mitigate in parte dal minor flusso veicolare susseguente all'apertura della bretella di collegamento alla A19, è rimasta compromessa dal passaggio continuo, massiccio ed incontrollato, nei mesi scorsi, di veicoli di ogni genere che hanno distrutto la sede stradale in molti punti, tanto che oggi la SS. 643 si presenta fortemente dissestata dalla presenza di buche, crepe, avvallamenti e dossi che rendono pericolosi e difficoltosi gli spostamenti, e che ne prolungano i tempi di percorrenza;

atteso inoltre che non possono essere sottaciute, infine, le rilevanti difficoltà connesse alla orografia del territorio ed ai dissesti idrogeologici che interessano la zona e che determinano movimenti franosi delle sedi stradali, non ultimo quello del gennaio 2014, che ha causato la caduta di un muro di contenimento lungo SS. 643 con l'isolamento del comune di Polizzi Generosa per oltre 6 mesi e che, ancora oggi, desta serie preoccupazioni (pur sè continuamente monitorato);

per sapere se non ritengano opportuno, atteso l'obbligo costituzionale che impone di garantire ai malati, anziani, donne, bambini del comprensorio di Polizzi Generosa, una risposta interventuale immediata ed idonea nel rispetto dei di tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e delle vigenti leggi che regolano le emergenze e l'assistenza sanitaria, attivare ogni provvedimento finalizzato al ritiro immediato della nota, prot. 249 del 4.1.2016 con la quale l'Assessorato della salute della Regione siciliana ha negato il potenziamento sanitario con ripristino della dislocazione territoriale dell'ambulanza 118 per la zona di Polizzi Generosa adducendo il venir meno delle condizioni di criticità che l'hanno vista temporaneamente accolta». (3574)

ALONGI

ALLEGATO 3:

risposte scritte ad interrogazioni

5 22362

✓

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827



Assessorato della Salute
**Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore**

N° di prot. 90360 del 18-11-2016

Oggetto: Interrogazione n. 3528 On.le Stefano Zito

On.le Stefano Zito
c/o A.R.S.
PALERMO

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di segreteria e regolamento
PALERMO

Presidenza della Regione
Segreteria generale
Area 2 - U.O. "Rapporti con l'A.R.S."
PALERMO

In riscontro all'interrogazione specificata in oggetto con la quale si chiedono chiarimenti sulle modalità di acquisto del farmaco per il trattamento dell'epatite C, si fornisce la relazione prot. 84794 del 27 ottobre 2016, appositamente resa dal competente Servizio 7 del Dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato.

L'ASSESSORE
On. Baldassare Gacciardi

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 - Farmaceutica

Prot. n. 80796

Palermo 27/10/16

Oggetto: Interrogazione n. 3528 dell'On.le Zito Stefano.

Al Dirigente Generale

E p.c. alla Segreteria Tecnica
Ufficio di Gabinetto
Assessorato per la Salute

Con riferimento all'interrogazione n. 3528 dell'On.le Zito Stefano, avente per oggetto "*Chiarimenti sulle modalità di acquisto del farmaco per il trattamento dell'epatite C*", si forniscono gli elementi noti allo scrivente, al fine di predisporre il necessario riscontro.

In Sicilia i pazienti affetti da epatite C e censiti dai centri della rete (42 centri) per la cura di detta patologia sono registrati in un'apposita piattaforma, che raccoglie numerose informazioni, quali ad esempio la tipologia di diagnosi, eventuali precedenti trattamenti, eventuale presenza di co-infezione da HIV, etc.

Secondo la suddetta banca dati, i pazienti registrati sono poco più di 10 mila: di questi, circa 5 mila hanno già ricevuto una decisione di terapia con i nuovi antivirali ad azione diretta, mentre già altri 500 pazienti risultano in possesso dei requisiti richiesti da AIFA e, quindi, di imminente avvio al trattamento.

In considerazione del fatto che si tratta di LEA, da garantire a tutti pazienti che rientrano nei criteri fissati dall'AIFA, e che tali trattamenti risultano non solo molto ben tollerati, ma in grado di eradicare totalmente l'infezione da Virus C in un'elevata percentuale di pazienti trattati, è stato stabilito di attivare ogni percorso utile a non ostacolare l'accesso alle terapie, e non è stato fissato un budget massimo da dedicare a tali trattamenti, al pari di tutte le altre terapie incluse nei LEA.

Relativamente alla modalità di rimborso dello sconto prezzo/volumi negoziato tra AIFA e la ditta Gilead, si rileva che tale sistema, pur garantendo un costo inferiore in Italia rispetto ad altri Paesi in cui il farmaco è commercializzato, impone alle Aziende Sanitarie di impegnare, in una prima fase, somme superiori a quelle realmente necessarie al trattamento, nelle more che vengano completati i sistemi per la ripartizione - a posteriori - delle quote da restituire dal momento del raggiungimento dei volumi concordati.

Sarebbe, invece, più agevole il sistema più volte adottato anche per altri farmaci, che prevede la negoziazione di uno sconto aggiuntivo, oltre quello previsto per legge, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - onde evitare spiacevoli confronti tra Stati membri in cui la multinazionale commercializza il prodotto - ma comunicato comunque alle Regioni. Uno sconto immediato, infatti, determina una più agevole gestione contabile della spesa all'interno delle Aziende Sanitarie.

Da anticipazioni fornite dalla ditta Gilead, sembrerebbe che la trattativa, attualmente in corso con AIFA per la fissazione del prezzo da applicare dopo il completamento dell'ultimo scaglione di trattamento (pari a 50 mila pazienti complessivamente), dovrebbe rispecchiare proprio tale metodologia.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di valutazione dell'equivalenza terapeutica dei farmaci in argomento, si evidenzia che, in considerazione delle indicazioni non perfettamente sovrapponibili approvate nelle schede tecniche dei diversi principi attivi, è difficile predisporre la documentazione richiesta da AIFA per poter esprimere un giudizio in tal senso. Peraltro, non risulta che nessuna altra Regione abbia avanzato simile richiesta.

Si rimane disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dell'U.O. 7.1
D.ssa Claudia La Cava

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonio Lo Presti

Brocato Rosa

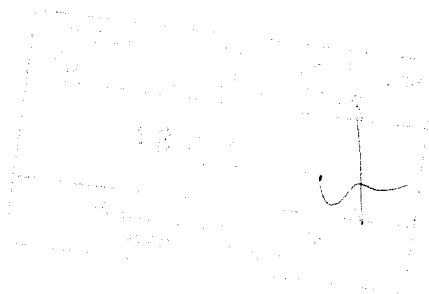
Da: Ufficio Protocollo
Inviato: venerdì 18 novembre 2016 12.05
A: Servizio Lavori Aula
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: interrogazione n. 3528 On.le Stefano Zito
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (106 KB)

Da: Per conto di: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]
Inviato: venerdì 18 novembre 2016 09:59
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it; On. Zito Stefano
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: interrogazione n. 3528 On.le Stefano Zito

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/11/2016 alle ore 09:58:53 (+0100) il messaggio
"interrogazione n. 3528 On.le Stefano Zito" è stato inviato da
"assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it"
indirizzato a:
szito@ars.sicilia.it protocollo.ars@pcert.postecert.it uoars.sg@regione.sicilia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20161118095853.25937.06.2.2@pec.actalis.it

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PROTOCOLLO
0008973
Prot. n. 22 NOV 2016
Data 22 NOV 2016
Class. AULAPG
L'addetto M.



Brocato Rosa

Da: assessorato.salute [assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it]

Inviato: venerdì 18 novembre 2016 10.01

A: protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it; On. Zito Stefano

Oggetto: interrogazione n. 3528 On.le Stefano Zito

Allegati: S35C-416111811060.pdf

Si trasmette la nota prot. 90360 del 18.11.2016

Brocato Rosa

Da: Ufficio Protocollo
Inviato: giovedì 10 novembre 2016 12.44
A: Servizio Lavori Aula
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Nota prot.n. 88349 del 10/11/2016 - interrogazione On.le P. Alongi.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (41,3 KB)

Da: Per conto di: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]
Inviato: giovedì 10 novembre 2016 12:30
A: On. Alongi Pietro; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota prot.n. 88349 del 10/11/2016 - interrogazione On.le P. Alongi.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/11/2016 alle ore 12:29:43 (+0100) il messaggio
"Nota prot.n. 88349 del 10/11/2016 - interrogazione On.le P. Alongi." è stato inviato da
"assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it"
indirizzato a:
palongi@ars.sicilia.it protocollo.ars@pcert.postecert.it uoars.sg@regione.sicilia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20161110122944.22936.10.1.28@pec.actalis.it

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
00 08 7 5 6 PROTOCOLLO AULAPG
Prot. n. Class.
Data 15 NOV 2016 L'addetto



Brocato Rosa

Da: assessorato.salute [assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it]

Inviato: giovedì 10 novembre 2016 12.31

A: On. Alongi Pietro; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Nota prot.n. 88349 del 10/11/2016 - interrogazione On.le P. Alongi.

Allegati: prot88349del10nov2016OnAlongi.pdf

Si trasmette la nota in oggetto.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Salute
Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

N° di prot. 88349 del 10/11/2016

Oggetto: Interrogazione n. 3574 On.le Pietro Alongi

On.le Pietro Alongi
c/o A.R.S.
PALERMO

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di segreteria e regolamento
PALERMO

Presidenza della Regione
Segreteria generale
Area 2 - U.O. "Rapporti con l'A.R.S."
PALERMO

In riscontro all'interrogazione specificata in oggetto, trasmessa via fax dall'ARS in data 20/10/2016, con la quale sono stato chiesto il ripristino del servizio ambulanza 118 nel comune di Polizzi Generosa (PA), si rappresenta che è in corso di definizione la riorganizzazione, in convenzione con l'AGENAS, del Sistema di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 sul territorio della Regione siciliana.

In atto si sta procedendo alla verifica delle allocazioni delle ambulanze/postazioni del 118 e delle relative medicalizzazioni, in coerenza con le previsioni di cui al D.M. n. 70/2015.

L'ASSESSORE
On. Baldassare Cucciarri





Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Ufficio di diretta Collaborazione dell'Assessore
Via Trinacria, 34/36 - 90100 - Palermo

L'Assessore

Prot. 5849 /Gab

Palermo, 17-11-16

Oggetto: Interrogazione n. 3470 dell'On. Figuccia Vincenzo: "Chiarimenti urgenti circa la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mancato pagamento della cassa integrazione per i lavoratori licenziati o sospesi della formazione professionale".

5 22282

All'On.le Vinciullo Vincenzo
c/o Assemblea Regionale Siciliana
Piazza del Parlamento
90100 Palermo

→ Al Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
c/o Assemblea Regionale Siciliana
Piazza del Parlamento
90100 Palermo

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE

PROTOCOLLO

AULAPG

0008965

Prot. n. Class.
Data 22 NOV 2016 L'addetto

Alla Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Area 2 U.O. A 2.2 "Rapporti con l'ARS
Via Gen.le Magliocco, 46
90141 Palermo

Con riferimento alle interrogazioni di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue:

La materia degli ammortizzatori sociali in deroga è di competenza diretta del Ministero del Lavoro e viene gestita dalle Regioni solo quale attività delegata attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie e con le modalità e le condizioni posta dal citato Ministero.

In considerazione di ciò la Regione non può estendere l'Istituto in argomento a soggetti/enti che non rientrano nelle citate condizioni poste per l'ammissibilità al beneficio se non attraverso l'utilizzo di risorse proprie.

Pertanto, al sussistere nel Bilancio del Regione siciliana di risorse destinate non solo agli ammortizzatori in deroga ma, nello specifico, al settore della formazione professionale, gli Uffici competenti adotteranno gli atti amministrativi conseguenti.

L'Assessore
On. Gianluca Antonello Micciché